

N. 10 Reg. Gen.



Ord. n. 12

# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In nome di S. M. Umberto I Re d'Italia

### Ordinanza

della Commissione Istruttoria composta dei Sig.<sup>ri</sup>  
 Cuccia Eustachio Cav. Sebastiano Presidente,  
 e dei Sig.<sup>ri</sup> Senatori Stingo Comm. Giacomo,  
 Bergatti Comm. Francesco, Bersani Comm. Gio.<sup>se</sup>,  
 Ghigliari Comm. Francesco, Miraglia Eustachio  
 Comm. Giuseppe e Chiosi Comm. Luigi

Sul provvedimento penale sopra querela  
 di Giovanni Barbieri

a carico

del Senatore Giuseppe Cadda Prefetto  
 di Firenze per abuso di potere mediante arresto  
 arbitrario ordinato il 16 ed eseguito nella notte  
 del 17 al 18 Dicembre 1880 in Genova  
 nel domicilio e sulla persona del querelante

La Commissione, udita la relazione degli atti fatta dal Presidente e della  
 requisitoria del Pubblico Ministero che con-  
 chiude per non farsi luogo a procedimento  
 ritenuto in fatto risultare dalla  
 nota del Giudice Istruttore di Firenze e

Margoswice, inserita negli atti, come pericoli procedimenti penali si fossero avviati contro del Barbieri sin da quando teneva in detta Città agenzia di spedizioni marittime di merci e persone, per titolo di truffa a danno di emigranti, e come vive fossero le preoccupazioni del Governo per l'opera di vedute agenzie dove prendersi in giro il Barbieri lasciava cattivo nome in Verona.

Che per identico titolo essendo stato nel 1879 questa istruzione penale nel Tribunale di Mantova con sentenza del 20 Novembre dello anno il Giudice Istruttore di Verona aveva richiesto la Questura di quella Città perché trovandosi in esca il Barbieri disponesse che fosse fatto presentare all'ufficio.

Che quella nota, come emerge dal rapporto dello stesso Giudice Istruttore del 2 Febbre 1881, fosse unita agli atti, era stata interpretata come un ordine di arresto e aveva indotta la supposizione che il Barbieri si avesse a ritenere come latitante.

Che per effetto di questa supposizione avvenne che la Prefettura di Verona, venuta più tardi a sapere che il Barbieri trovavasi in Genova e che contro di lui era indetto dibattimento avanti il Tribunale di Verona per il 21 Dicembre, nell'intento di spiccare alla Giustizia l'imputato da ogni ritenuto latitante dispese per l'arresto del medesimo.

Che appurato in seguito non essere mai stato il Barbieri colpito da mandati di cattura, e chiarito l'equivoco fu sollecitamente provveduto alla sua scarcerazione.

Che nello stato dei fatti sopra specificati sarebbe completamente esclusa l'idea della volontà deliberata per parte del Senatore Cadda

della violazione della legge e di un'offesa alla libertà individuale nel senso dell'art. 194 del Codice penale.

Titolo in diritto che mancando al fatto incriminato il concorso dell'estremo essenziale ad ogni reato, cioè l'intenzione dolosa che rimane esclusa dalle aprite considerazioni.

Per questi motivi

Visti gli art. 194 del Codice penale  
250 del Codice di Procedura penale e 15 del Regolamento Giudiziaro del Senato

Dichiara non per luogo a procedimento per insussistenza di reato.

Così deciso e pronunciato il giorno undici Aprile Mille ottocento ottantuno

Ab. Teulio Proj.

G. Arsenzo

F. Bongatti

A. Borsari

A. Ghigliarini

M. Magliani

L. Chiappi



La Miravassa cancelliere